



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott.ssa Simona Boiardi	giudice relatore
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice

nel procedimento 8-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Vitale Federica, promosso dal debitore, con l'ausilio della Rag. Valeria Zuelli, nominata Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 8-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra Vitale Federica (c.f. VTLEFRC84P50G273B) nata a Palermo il 10.09.1984 e residente in Montecchio Emilia (RE), Strada Mulino Lombardi n. 1 int. 5, presentato con l'assistenza dell'Avv. Paola Prati e dalla Rag. Valeria Zuelli nominata Gestore della crisi;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni



dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII);

considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;

letta la relazione particolareggiata dell'Occ Rag. Zuelli e le successive integrazioni presentate su richiesta del Tribunale;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato che la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che l'esposizione debitoria della ricorrente è rappresentata quasi esclusivamente da garanzie personali concesse in favore della Vitale srl, società di famiglia fallita nel 2021;

rilevato che risultano in capo alla ricorrente debiti per euro 328.162,69 oltre alle spese di procedura ed al compenso dell'Occ quantificato in € 6.501,46;

rilevato che la ricorrente non è proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati in quanto utilizza, per gli spostamenti lavorativi, l'autovettura TCROSS targata FY562GP acquistata a marzo 2023 ed intestata al compagno Daviddi Stefano;



rilevato che, in relazione all'acquisto della suddetta autovettura, pagata parzialmente dalla debitrice con l'importo di € 6.645,00 derivante dalla vendita della Fiat 500 di proprietà della stessa, risulta, l'impegno del sig. Daviddi per mettere a disposizione della procedura l'importo di € 6.645,00, ricevuto come acconto per l'acquisto dell'auto TCROSS, con le modalità da concordare con il Liquidatore una volta aperta la procedura;

rilevato che la sig.ra Vitale risulta intestataria di c/c presso Intesa- San Paolo con saldo attivo di € 334,00 che dovrà essere versato alla procedura;

rilevato che la debitrice risulta assunta a tempo indeterminato dalla "Fagioli spa" e percepisce uno stipendio medio netto mensile di € 1.600,00;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il nucleo familiare è composto dalla stessa, dalla figlia minore e dal compagno Daviddi Stefano che percepisce uno stipendio medio netto mensile di circa € 1.900,00;

che le spese per il sostentamento sono state quantificate, per la quota parte della ricorrente, in € 1.754,00 mensili;

ritenuto che le spese per il mantenimento della figlia e quelle alimentari sono state poste interamente a carico della ricorrente mentre, in considerazione del reddito percepito dal compagno, vanno suddivise nella misura del 50% e pertanto possono essere rideterminate nella misura di € 1.307,46;

ritenuto, quindi, che la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti;

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con



il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

ritenuto che sarà obbligo del nominato Liquidatore verificare le circostanze ed eventualmente esercitare le azioni di cui all'art. 274 comma 2 CCII;

rilevato che con l'attivo della procedura si dovrebbe provvedere al pagamento dei creditori in base all'ordine dei privilegi;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

considerato che ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b) ccii, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra Vitale Federica (c.f. VTLFRC84P50G273B) nata a Palermo il 10.09.1984 e residente in Montecchio Emilia (RE), Strada Mulino Lombardi n. 1 int. 5, presentato con l'assistenza della Rag. Valeria Zuelli nominata Gestore della crisi;

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina Liquidatore la Rag. Valeria Zuelli, già nominata Gestore della Crisi dall'Occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VI. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni



entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio della ricorrente;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di reddito che non è compresa nella liquidazione, è pari ad € 1.307,00;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano (fra cui la restituzione di € 6.645,00 da parte del sig. Daviddi;

XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia 10 settembre 2024 nella camera di consiglio del Tribunale- sezione procedure concorsuali.

Il giudice relatore

Simona Boiardi

Il Presidente

Francesco Parisoli

